

COMUNE DI SALASSA

ART. 01

01. IL COMUNE DI SALASSA E' ENTE AUTONOMO LOCALE I QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE REGIONALE DELLO STATO.

02. ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

ART. 02

FINALITA'

01. NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, NEL RISPETTO DELLA LEGALITA', DELLA STORIA E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

02. ADEGUA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE PERSEGUENDO CRITERI DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

03. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

04. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DELLA BORGATA VALLERI, STORICAMENTE RICONOSCIUTA DELLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 4,96 CONFINANTE CON I COMUNI: VALPERGA, S. PONZO, OGLIANICO, RIVAROLO CANAVESE, CASTELLAMENTE.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTE ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, GLI ORGANI COLLEGIALI POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DELLA LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO DI IDENTIFICA CON IL NOME DI SALASSA E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 19.03.1973 , REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 07.05.1973

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNA DAL SINDACO SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FORZA AUTORIZZATA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO, CON I COMPITI E LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

IL CONSIGLIO - PRESIDENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE.

02. NELLA SUA PRIMA ADUNANZA E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO NELLA SUA ELEZIONE IL MIGLIOR RISULTATO ELETTORALE, CHE ASSUME IL RIOLO DI CONSIGLIERE ANZIANO. IN CASO DI PARITA' NEL RISULTATO ELETTORALE PRESIEDERA' IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IN CASO DI ASSENZA ED IMPEDIMENTO, DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, DECESSO DEL SINDACO IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE.

04. IN CASO DI ASSENZA ANCHE DEL VICESINDACO IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DALL'ASSESSORE CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI A SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 28 , COMMA 03 .

ART. 11

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI

01. LA PRIMA ADUNANZA DEVE AVVENIRE ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA DATA DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI DURANTE LA QUALE IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI.

ART. 12

SEDUTE CONSIGLIARI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE RIUNITO IN SESSIONE ORDINARIA NEI PERIODI PRIMO MARZO. TRENTA GIUGNO E PRIMO SETTEMBRE, TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE QUALI SONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 32 COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90 .

03. PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI E' NECESSARIO LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. GLI ASTENUTI

PRESENTI IN AULA SONO UTILI AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL "QUORUM"

04. LE DECISIONI SONO PRESE A SCRUTINIO PALESE SALVO CHE LA LEGGE NON DISPONGA MODALITA' DI VOTAZIONE CHE RICHIEDANO LO SCRUTINIO

SEGRETO. SONO PRESE A SCRUTINIO SEGRETO LE DECISIONI ASSUNTE IN SEDUTA

SEGRETA.

05. SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE E LO STATUTO NON DISPONGONO ALTRIMENTI LE DECISIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

06. PER LE NOMINE DI COMPETENZA DELL'ENTE E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTANTI QUANDO DEBBA ESSERE COMUNQUE RAPPRESENTATA LA MINORANZA SONO NOMINATI COLORO CHE ABBIANO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

07. A PARITA' DI VOTI ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

08. OGNI PROPOSTA SOTTOPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO CORREDATO DEI PARERI DEI FUNZIONARI, PREVISTI DALLA LEGGE, DEVE ESSERE DEPOSITATA NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE PERCHE' I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERE VISIONE.

09. I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO REDATTI A CURA DEL SEGRETARIO CHE LI SOTTOSCRIVE INSIEME A CHI HA PRESIDUTO LA RIUNIONE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. I CONSIGLIERI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO. ESSI, SINGOLARMENTE OD IN GRUPPO, HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, NONCHE' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE, SALVO GIUSTIFICATO MOTIVO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

04. OGNI CONSIGLIERE DEVE POTER SVOLGERE LIBERAMENTE LE PROPRIE FUNZIONI ED OTTENERE LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE, I SERVIZI A CIO' NECESSARI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. L'ESAME DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTA DALLA LEGGE IN OSSERVANZA DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

05. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI E LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI, SONO ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI I COMPENSI E I RIMBORSI SPESE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

07. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI SECONDO QUANTO PREVISTO

NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITA LA FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E' REGOLAMENTATO DA APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. ANALOGA MAGGIORANZA E' NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLE RELATIVE MODIFICHE.

ART. 16

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI, CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E/O CONSULTIVE SUGLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE AL SUO ESAME.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA E PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- C) LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA LA

PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTO E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 18

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DELL'ENTE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICACIA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO. IL SEGRETARIO CURA L'INVIO DELLA COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO A TUTTI I CAPIGRUPPO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI DELL'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 20

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI ELETTI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO.

ART. 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DI NORMA IN MODO PALESE.

04. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA SONO SEGRETE.

ART. 22

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTRA DISCREZIONALITA' NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBBANO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI DI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE ATTRIBUITE DALLA LEGGE ALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA IN PARTICOLARE NELLE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
 - B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
 - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI CONSILIARI;
 - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
 - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
 - F) NOMINA LE COMMISSIONI PER LE ELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
 - G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONI, E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATE AD ALTRI ORGANI;
 - H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
 - I) DISPONE L'ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI;
 - L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE E CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO E DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
 - N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE, DEI COSTI E INDIVIDUAZIONI DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO TRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS, E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO

COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI E I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO;

D) ADOTTA GLI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

E) ADOTTA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE SULLA BASE DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO.

ART. 23

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SIA CONTRARI SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PERSONE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 24

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE IN TALE VESTE ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, ANCHE LEGALE, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA, DI AMMINISTRAZIONE.

02. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. HA LA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.

04. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

05. AL SINDACO OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI

AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

06. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL
VICE SINDACO, DESIGNATO SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA
GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO
AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTE L'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI
ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI
FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE
AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI
PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE SENTITA
LA
GIUNTA;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI
DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
SENTITA LA GIUNTA;
- I) CONVOCA I COMIZI SUI REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA
GIUNTA;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI
DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL
SEGRETARIO COMUNALE;
- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI E
DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI
DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA
DELLA GIUNTA;
- R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI
QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA" AUSILIARIA DEL
SEGRETARIO "ROGANTE".

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI
INFORMAZIONI E DATI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVERE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE TASSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, SERVIZI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONI

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA LA GIUNTA, LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI;

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) RICEVERE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28

VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATA DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DAL NUMERO DI VOTI CONSEGUITI PERSONALMENTE.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 29

ORGANIZZAZIONE GENERALE

01. L'ORGANIZZAZIONE GENERALE

01. L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI E' STABILITA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. ESSA DEVE ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI AUTONOMIA OPERATIVA, FUNZIONALITA' ED ECONOMIA DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 30

PRINCIPI DI CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DE PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E CAPO DEL PERSONALE.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DELLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNE PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
G) RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA;
H) EMISSIONI DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
I) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI E L'EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DI PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
L) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
M) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE E PER REGOLAMENTO;
N) SOTTOSCRITTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 32

ATTRIBUZIONI CONSUNTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONE DI ORDINE GIURIDICO E TECNICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE, COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NELLA FUNZIONE DI CAPO DEL PERSONALE, ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA L'EMISSIONE, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA ALLA NORMA REGOLAMENTARE.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 35

VICE SEGRETARIO

01. QUALORA FOSSE PREVISTO DALLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE, UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O EQUIPOLLENTE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE O AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSolvere UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 36

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATI AI SEGUENTI PRINCIPI:
 - A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;
 - B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

ART. 37

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI

ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 38

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVERE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE,

FORMAZIONE, LA QUALIFICA PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLA LEGGE ED ALLO STATUTO.

03. LA PIANTA ORGANICA GENERALE ED IL REGOLAMENTO ORGANICO DEFINISCONO LE QUALIFICHE, LE FUNZIONI, I LIVELLI PROFESSIONALI E DI RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DELL'ENTE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

04. IL PERSONALE COMUNALE E' INSERITO IN UN UNICO RUOLO ORGANICO ED E' ASSUNTO MEDIANTE CONCORSO, SALVO I CASI STABILITI DALLA LEGGE.

05. NEL RISPETTO DELLE DOTAZIONI DELL'ORGANICO GENERALE, IL REGOLAMENTO PREVEDE I CRITERI DI FLESSIBILITA' DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE AI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA' IN RAPPORTO ALLE NECESSITA' DEI SERVIZI RICONOSCIUTE DALLA GIUNTA, SENTITI IL SEGRETARIO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

06. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE QUALIFICHE FUNZIONALI ALLE QUALI E' CONSENTITO L'ACCESSO PER SELEZIONI INTERNE ED INDIVIDUA I CRITERI PER GLI INCENTIVI A FAVORE DEGLI ELEMENTI MERITEVOLI, DI INTESA CON LE OO.SS. , NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI CONTRATTI DI CATEGORIA.

07. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA DIRITTI, DOVERI, E SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

08. IL REGOLAMENTO STABILISCE I TEMPI E LE MODALITA' DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED INDIVIDUA I DIPENDENTI ED I FUNZIONARI RESPONSABILI, AD OGNI LIVELLO FUNZIONALE, DEI RELATIVI ADEMPIMENTI NONCHE' I TERMINI E I MODI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 39

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE

EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, LA COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE SOCIALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 40

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 41

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI QUESTI ULTIMI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE, UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'AZIENDA SPECIALE E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA E AUTONOMIA IMPRENDITORIALE, HA PROPRI ORGANI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE E UN APPOSITO ORGANO PER LA REVISIONE ECONOMICA.

04. L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA DEVE ESSERE INFORMATATA A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI. L'AZIENDA SPECIALE DISPONE DI FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

05. L'ENTE LOCALE CONFERISCE ALL'AZIENDA SPECIALE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, COPRE GLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 42

L'ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITINO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE

ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DI ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA DETERMINA ALTRESI' LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

ART. 43

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DA PROPRIO SENO ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E CON PROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. LO STATUTO PER L'AZIENDA SPECIALE E IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DISCIPLINANO IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI GESTIONALI A CARATTERE GENERALE.

ART. 44

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI URGENZA E NECESSITA', PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 45

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE O DELL'AZIENDA E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAL

REGOLAMENTO O DALLO STATUTO.

02. DIRIGE L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE O DELL'AZIENDA ED E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI.

ART. 46

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NE TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICHI IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE E I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI SU PROPOSTA MOTIVATA E CON INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOSTITUTI DA PARTE DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE, CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE, A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 47

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI ACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE E IL COMUNE.

ART. 48

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 49

CONVENZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO, E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DEL COMUNE INTERESSE OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 50

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE O NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO DEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE LIMITATAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, PER QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 51

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. L'UNIONE DI COMUNI E' MATERIA DI REFERENDUM POPOLARE.

ART. 52

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE RICHIEDANO PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E CHE NECESSITINO DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO E DI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE DI

INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 53

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI SONO INOLTRE CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

ART. 54

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI E I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENTI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI SIA DEI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENUTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O I NUMERI DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O CON

ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBONO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE ALTRESI', PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, PER QUANTO NON DIRETTAMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE, GLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI E IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL PROCEDIMENTO STESSO DEVE CONCLUDERSI.

07. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL' ATTO E PUO' ANCHE ESSERE PRECEDUTO DA UN CONTRADDITORIO ORALE.

08. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

ART. 55

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI E I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE IL QUALE PREVEDE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 56

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONE DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL QUINTO COMMA DELL' ARTT. 54 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUESTO ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 57

PROPOSTE

01. NUMERO CENTO CITTADINI ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 58

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO:

A) FORME DI INCENTIVAZIONE, DI NATURA FINANZIARIA PATRIMONIALE E TECNICO PROFESSIONALE ORGANIZZATIVE;

B) L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

C) TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 59

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

01. NELL'AMBITO DELLE FINALITA' PERSEGUITE DA QUESTO ENTE, E' ISTITUITO L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE.

02. I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

03. PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DOVRANNO ASSICURARE LA RISPONDENZA DEI PROPRI FINI A QUELLI DEL COMUNE, LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI LOCALI, LA STRUTTURA DEMOCRATICA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE FORME DI DECISIONI, L'ASSENZA DI ALCUN FINE DI LUCRO.

ART. 60

DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTI ALL'ALBO

01. LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO:

A) SARANNO CONSULTATE NELLE SPECIFICHE MATERIE RIFLETTENTI LE LORO FINALITA' O SCOPI SOCIALI, DIRETTAMENTE PER MEZZO DELLE CONSULTE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE;

- B) POTRANNO OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' DELLE STESSE ORGANIZZATE PER LA CUI CONCESSIONE E' COMPETENTE LA GIUNTA COMUNALE;
- C) POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA ED AI BENI E SERVIZI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI;
- D) POTRANNO ADIRE IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 61

CONSULTE COMUNALI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI CONSULTE COMUNALI, AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.
02. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, STABILISCE IL NUMERO DELLE CONSULTE, LE MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO.
03. LE CONSULTE SONO PRESIEDUTE DA MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE E SONO FORMATE DA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, GARANTITA LA MINORANZA CONSILIARE, E DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO COMUNALE.

ART. 62

POTERI DELLE CONSULTE COMUNALE

01. LE CONSULTE POSSONO, NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA:
 - A) ESPRIME PARERI PREVENTIVI A RICHIESTA O SU PROPRIA INIZIATIVA, SU ATTI COMUNALI;
 - B) ESPRIME PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI PER L'ADOZIONE DI ATTI;
 - C) ESPRIME PROPOSTE PER LA GESTIONE E L'USO DI SERVIZI E BENI COMUNALI;
 - D) CHIEDERE CHE FUNZIONARI COMUNALI VENGANO INVITATI ALLE SEDUTE PER L'ESPOSIZIONE DI PARTICOLARI PROBLEMATICHE.
02. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, TENENDO CONTO DELLE MATERIE AFFIDATE ALLE SINGOLE CONSULTE PRECISERA' GLI ATTI PER I QUALI LA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO SARA' OBBLIGATORIA.

CAPO 03

REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 63

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI PROCEDIMENTI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBAIA UN INTERESSE TUTELATO DALL'ORDINAMENTO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 64

INDIRIZZI REGOLAMENTARI

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCESSO AGLI ATTI E I TEMPI ENTRO I QUALI CIO' DEVE AVVENIRE.
02. GLI ATTI POTRANNO ESSERE ESIBITI DOPO L'EMANAZIONE E NON DURANTE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA, FATTO SALVO IL DIRITTO DI CHI VI E' DIRETTAMENTE INTERESSATO.
03. COPIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, DEI REGOLAMENTI VIGENTI, DEGLI STATUTI DELLE AZIENDE E DI ISTITUZIONE E DEI CONTRATTI SARANNO A LIBERA DISPOSIZIONE DEI CITTADINI.
04. LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI NON E' SOGGETTA AL PAGAMENTO DI ALCUN DIRITTO, TRIBUTO O ALTRO EMOLUMENTO.
05. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA GLI ATTI FORMATI O RICEVUTI ASSOGGETTABILI ALLA DICHIARAZIONE, REGOLA LE MODALITA' E I TEMPI PER LA STESSA E PER LA SUA DURATA.
06. OLTRE AGLI ATTI DI CUI SOPRA RESTANO ESCLUSI DALL'ACCESSO E DAL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, GLI ATTI FORMANTI O RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE CHE IL REGOLAMENTO INDIVIDUERA' AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 O PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGI O REGOLAMENTI.

ART. 65

REFERENDUM

01. IL COMUNE RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO.
02. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEBBANO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
03. E' OBBLIGATORIO LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE DI COMUNI O DI FUSIONE CON ALTRO COMUNE.
04. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM:
 - A) IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE;
 - B) SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;
 - C) SU MATERIE CHE SIANO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO:
 - A) I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 66

RICHIESTE DI REFERENDUM

01. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DA UN MINIMO DI OTTO CONSIGLIERI COMUNALI E DAL TRENTA PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE.
02. LA RICHIESTA CONTENENTE IL QUESITO CHE SI VUOLE SOTTOPORRE ALLA POPOLAZIONE, ESPOSTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGIBILI SI CONCLUDE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI RICHIEDENTI, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO QUALIFICAZIONE, DEL LORO RICONOSCIMENTO E DEL NUMERO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI.
03. LA RICHIESTA VIENE RIVOLTA A SINDACO IL QUALE INDICE IL REFERENDUM

ENTRO TRE MESI DALL'AMMINISTRAZIONE, DETERMINANDO LA DATA, IN UN GIORNO FESTIVO, E LE ALTRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO.

ART. 67

AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

01. L'AMMISSIONE DELLA RICHIESTA REFERENDARIA SIA RIGUARDO ALL'AMBITO DELLA MATERIA CUI SI RIFERISCE IL QUESITO ED ALLA CHIAREZZA ED INTELLEGIBILITA', SIA RIGUARDO IL NUMERO, LA QUALIFICAZIONE E LA RICONOSCIBILITA' DEI SOTTOSCRITTI E RIMESSA A GIUDIZIO DI UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA SEGRETARIO COMUNALE, DAL DIFENSORE CIVICO E DAL GIUDICE CONCILIATORE.

02. QUALORA LA RICHIESTA FOSSE AD INIZIATIVA POPOLARE E' FACOLTA' DEL COMITATO PROMOTORE DI PROCEDERE ALLA RICHIESTA ALLA COMMISSIONE, DI UN PREVENTIVO GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL QUESITO, RELATIVAMENTE ALL'AMBITO LOCALE DELLA MATERIA ED ALLA SUA FORMULAZIONE. A TAL UOPO E' NECESSARIO CHE LA RICHIESTA SIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DI ELETTORI NECESSARI PER LA DEFINITIVA AMMISSIONE DEL REFERENDUM.

ART. 68

INDIRIZZI REGOLAMENTARI

01. IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA VIENE REGOLATO, IN APPOSITA SEZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, SECONDO I PRINCIPI CONTENUTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI E NEI SEGUENTI CRITERI:

A) LA CONSULTAZIONE SI EFFETTUA DURANTE UNA SOLA GIORNATA GESTIVA;
B) L'APERTURA DEI SEGGI DURANTE LA VOTAZIONE HA DURATA ININTERROTTA DI 10 ORE;

C) LO SPOGLIO DELLE SCHEDE DEVE TERMINARE NELLA STESSA GIORNATA DELLA VOTAZIONE;

D) POSSONO SVOLGERSI CONTEMPORANEAMENTE PIU' CONSULTAZIONI REFERENDARIE LOCALI;

E) LA PARTECIPAZIONE ALLA VOTAZIONE E' ATTESTATA DALL'APPOSITO TAGLIANDO ALLEGATO AL CERTIFICATO ELETTORALE;

F) LA NORMATIVA REGOLAMENTARE FARA' RIFERIMENTO PER QUANTO COMPATIBILE, ALLE PROCEDURE ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

ABROGATIVI DI LEGGI STATALI ADEGUANDONE ALLA DIMENSIONE LOCALE DELLA CONSULTAZIONE ED EVENTUALMENTE VAGLIANDOLE AL FINE DELLA LORO

SEMPLIFICAZIONE ED ECONOMICITA';

G) IL REFERENDUM E' VALIDO SE VI HA PARTECIPATO LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO.

ART. 69

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL VOTO FAVOREVOLE AL QUESITO, DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI PARTECIPANTI AL VOTO, OBBLIGA IL CONSIGLIO COMUNALE ALLA

DISCUSSIONE DELLO STESSO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE. DETTA SEDUTA DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO 60 GIORNI DALLA

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 70

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE RICONOSCE CON ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.

02. LA CONSULTAZIONE E' RIVOLTA A CONOSCERE NELLO SVOLGIMENTO DI UNA FUNZIONE O NELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO O BENE PUBBLICO.

03. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE RICHIESTA DALLA GIUNTA COMUNALE, DA OTTO CONSIGLIERI COMUNALI O DAL TRENTA PER CENTO DEGLI ELETTORI.

ART. 71

FORME DI CONSULTAZIONE

01. LA CONSULTAZIONE SI SVOLGE NEI TEMPI, NEI LUOGHI E CON LE MODALITA' CHE SARANNO FISSATE DALLA GIUNTA COMUNALE SECONDO LE NORME PREVISTE NEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

02. DOVRA' COMUNQUE ESSERE ASSICURATO CHE:

A) LA CONOSCENZA DELL'INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI SIA SVOLTA NEI CONFRONTI DI TUTTI I CITTADINI;

B) I LUOGHI DI RIUNIONE SIANO ACCESSIBILI A TUTTI I CITTADINI;

C) IL QUESITO POSTO SIA CHIARO ED INTELLIGENTE;

D) LE RISPOSTE DEI CITTADINI DOVRANNO ESSERE QUANTITATIVAMENTE VERIFICABILI.

ART. 72

CONSEGUENZE DELLA CONSULTAZIONE

01. L'ORGANO CHE DEVE EMANARE L'ATTO, CUI E' CORRELATA LA CONSULTAZIONE, HA IL DOVERE DI CONSIDERARE LA VOLONTA' ESPRESSA CON LA STESSA AI FINI DELLA SUA MOTIVAZIONE.

CAPO 04

SISTEMA DEI CONTROLLI

ART. 73

REVISORI DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO NEI MODI E TRA LE PERSONE INDICATE DALLA LEGGE, CHE ABBAIA I REQUISITI PER LA CARICA A CONSIGLIERE COMUNALE, E CHE NON SIANO CONIUGATI, PARENTI ED AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO, AI COMPONENTI DELLA GIUNTA IN CARICA, AL SEGRETARI, AL TESORIERE, ALL'ESATTORE.

02. EGLI DURA IN CARICA UN TRIENNIO, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA E

NON E' REVOCABILE, SALVO PER INADEMPIENZA.

03. IL REVISORE CHE ABBA PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' O SIA STATO CANCELLATO O SOSPESO DAL RUOLO PROFESSIONALE O DAGLI ALTRI DAI QUALI E' STATO SCELTO, DECADA DALLA CARICA.

04. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO, DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO AL QUALE E' CONCESSO UN TERMINE DI 10 GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI ED OSSERVAZIONI.

ART. 74

SOSTITUZIONE DEL REVISORE

01. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI REVISORE IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SURROGAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE UTILE E COMUNQUE IN MODO DA PERMETTERE LA REVISIONE DEL CONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO NEL QUALE SI E' VERIFICATO LA CESSAZIONE.

ART. 75

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

01. IL REVISORE ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA NELLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI.

03. IL REVISORE E' TENUTO AD ACCERTARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE, LA REGOLARITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI, NONCHE' LA REGOLARITA' DEI FATTI GESTIONALI, ATTRAVERSO LA PRESA VISIONE E DI CONOSCENZA DEGLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE E/O MODIFICHE PATRIMONIALI.

04. EGLI E' TENUTO A PRESENTARE AL CONSIGLIO ANNUALMENTE, PER IL TRAMITE DELLA GIUNTA E COMUNQUE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGA NECESSARIO UNA RELAZIONE CONTENENTE IL RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA.

05. IN SEDE DI ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, IL REVISORE DEL CONTO PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO REDATTA AI SENSI DI LEGGE E PRESENZIA ALLA RELATIVA SEDUTA CONSILIARE.

06. IL REVISORE DEL CONTO PUO' ESSERE SENTITO DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE ED A RILIEVI DA ESSA MOSSI ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 76

DENUNCIA PER FATTI DI GESTIONE A PARTE DEI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE PUO' DENUNCIARE AL REVISORE FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ENTE CHE RITENGA CENSURABILI ED ESSO NE TERRA' CONTO E NE RIFERIRA' IN SEDE DI RELAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO.

02. QUANDO LA DENUNCIA PROVENGA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL

REVISORE DEVE PROVVEDERE SUBITO AD ESEGUIRE I NECESSARI ACCERTAMENTI E RIFERIRE AL CONSIGLIO, MOTIVANDO EVENTUALI RITARDI.

ART. 77

RETRIBUZIONE DEI REVISORI

01. L'INCARICO E' RETRIBUITO IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTO STABILITO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO A SENSI DELL' ARTT.

06 QUINQUES DEL DECRETO LEGGE 12.01.1991 N. 06 CONVERTITO CON LEGGE N. 80/91 .

ART. 78

DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI ANCHE NON RESIDENTI NEL COMUNE, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O EQUIPOLLENTE.

03. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

04. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

05. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 79

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) CHI ABBA ASCENDENTI, DISCENDENTI, OVVERO PARENTI O AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO O SIANO CONGIUNTI CON IL SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO O I DIPENDENTI COMUNALI.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO, CON LO STEMMA MAGGIORANZA NECESSARIA ALLA SUA ELEZIONE, SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO, ADOTTATA CON LA STESSA MAGGIORANZA PREVISTA PER L'ELEZIONE, PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 80

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO' ALTRESI' PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO

L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 81

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALE, IL DIFENSORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

TITOLO 05

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 82

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO

COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' EMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 30% DI CITTADINI ELETTORALI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 83

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 57 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 84

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPROPRIATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 85

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO,

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142

. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 86

NORME TRANSITORIE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L' APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL' ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE O LO STATUTO.